



# COMUNE DI SCICLI

*Provincia di Ragusa*



## *Comando Polizia Municipale*

**N. 251 R.O**

**Del 06/07/2009**

### **IL SINDACO**

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico 25 ottobre 1995, n. 447, che all'art. 9 dà facoltà al Sindaco di emanare provvedimenti di natura contingibile ed urgente in materia di contenimento dell'inquinamento acustico ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

VISTO il D.P.C.M. 1° marzo 1991 "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

VISTO il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore"

VISTO il D.P.C.M. n. 15 del 6 aprile 1999 "regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla tutela della salute pubblica anche sotto il profilo dell'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

TENUTO CONTO della vocazione turistica del territorio comunale e della presenza in varie zone residenziali urbane ed extraurbane di locali di pubblico spettacolo, pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, stabilimenti balneari, installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante, ove viene esercitata sia all'interno che all'esterno su aree pubbliche comunali o demaniali attività di intrattenimento e svago con musica dal vivo, amplificata o meno, o riprodotta con impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora che possono arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo ed alla salute delle persone;

RITENUTO necessario disciplinare, nelle more dell'adozione di un regolamento comunale per la tutela dell'inquinamento acustico ai sensi di quanto previsto dalla sopra citata legge 447/95, le attività che si svolgono all'esterno e/o all'aperto, fissando un limite temporale inderogabile per le emissioni sonore e riconducendo la loro intensità entro i limiti di legge, in maniera da poter tutelare il riposo e la salute delle persone;

VISTO l'art. 41 della Costituzione;

VISTO l'art. 659 del codice penale in materia di "Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone";

VISTO l'O.R.E.L. vigente ;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/00, così come recepito con legge regionale n. 30/2000, recante "norme sull'ordinamento degli enti locali";

### **ORDINA**

Per i motivi di cui in narrativa:

#### **EMISSIONI SONORE MUSICALI:**

1. nel periodo 13 luglio-15 settembre le manifestazioni e i trattenimenti musicali all'aperto, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono essere effettuati nel rispetto dei seguenti orari:
  - a) all'aperto, per i locali non in possesso dei requisiti fonometrici di cui alla legge 447/95, dalle ore 18 alle ore 00:30 di tutti i giorni feriali e festivi;

- b) all'interno dei locali nel rispetto degli orari di apertura di cui all'art. 8 della legge 287/91, purchè la propagazione all'esterno o all'interno degli ambienti abitativi avvenga nel rispetto dei limiti di rumorosità previsti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991, per le parti non dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 517 del 30/12/1991, dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e dal D.P.C.M. 6 aprile 1999.
2. nel periodo 13 luglio-15 settembre le manifestazioni a carattere temporaneo all'aperto possono essere autorizzate a norma dell'art. 6, comma 1, lett. h) della legge 447/95, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S.. Le istanze dovranno pervenire al settore comunale competente almeno sette giorni prima della data dell'evento.

#### ATTIVITA' DI CANTIERE:

i rumori provenienti dalle attività di cantiere possono essere prodotti solo nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00. In ogni caso i rumori prodotti nell'esercizio di tali attività dovranno essere contenuti nei limiti fissati dalle norme vigenti.

#### SANZIONI:

Salvo che il fatto non costituisca reato, nei confronti dei trasgressori della presente ordinanza si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge n. 447/95 nel modo seguente:

- chiunque non osserva gli orari di cui all'art. 1 è punito con la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di euro 1032 ad un massimo di euro 10329;
- chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore supera i limiti di rumorosità di cui agli artt. 4 e 8, comma 1, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, ed al D.P.C.M. 16 aprile 1999 è punito con la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di euro 516 ad un massimo di euro 5164.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale e trasmessa per le rispettive competenze a:

- Questura di Ragusa;
- Compagnia Carabinieri di Modica;
- Tenenza guardia di finanza di Modica;
- Capitaneria di Porto di Pozzallo;
- Comando Polizia Municipale;
- Settore Sviluppo Economico;
- Titolari attività interessate mediante le Associazioni di categoria.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. di Catania ovvero, in via straordinaria al Presidente della Regione nei rispettivi termini di 60 e 120 giorni.

Dalla sede municipale,

Il Sindaco  
f.to (Giovanni Venticinque)